

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6199 del 27/11/2023
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C. con sede legale e impianto in Comune di Cesena, Via Arenzano n. 107-133 e 139. Autorizzazione unica alla gestione rifiuti relativa all'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti tessili non pericolosi (R13-R3).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6445 del 27/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** con sede legale e impianto in Comune di **Cesena, Via Arenzano n. 107-133 e 139**. Autorizzazione unica alla gestione rifiuti relativa all'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti tessili non pericolosi (R13-R3).

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** attualmente svolge attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in virtù dell'AUA adottata con DET-AMB-2021-3324 del 01/07/21 relativa all'impianto sito in Comune di **Cesena, Via Arenzano n. 107-133 e 139**;
- con documentazione acquisita in data 06.03.2023 al PG n. 39866, la ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** chiede l'autorizzazione unica alla messa in riserva e recupero dei rifiuti tessili per l'impianto sito in Comune di **Cesena, Via Arenzano n. 107-133 e 139**, comprensiva della seguente autorizzazione:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - parere/nulla osta ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 48913 del 20.03.2023;
- la nota PG n. 58933 del 03.04.2023, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 10.05.2023;
- la nota PG n. 59504 del 04.04.2023, con cui Arpae-SAC ha richiesto ad Arpae-Servizio Territoriale l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti e rumore;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi della seduta del 10.05.2023, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Considerata la nota PG n. 86622 del 10.05.2023, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa per la seduta della conferenza del 10.05.2023;

Atteso che, con nota PG n. 95126 del 30.05.2023, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 10.05.2023, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Viste le note acquisite ai PG n. 114544-114549 del 30.06.2023 e PG n. 156413 del 15.09.2023, con cui la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, con la quale tra l'altro:

- vengono ridotti i quantitativi di rifiuti avviati all'operazione di recupero R3 al fine dell'esclusione del progetto dalla procedura di screening;
- viene specificato che i rifiuti provengono esclusivamente da cicli post consumo;

Preso atto che la Legge del 31.07.2023 n. 100 (di conversione del D.L. 61/23 c.d. "Decreto Alluvione") ha previsto la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023;

Tenuto conto che con nota PG n. 162241 del 25.09.2023 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta e contestualmente è stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 10.10.2023;

Visti gli esiti della seduta del 10.10.2023, nella quale la Conferenza dei Servizi, relativamente alla documentazione integrativa presentata, ha ritenuto che la mancanza di requisiti tecnici per la produzione di "End of waste reuse" per l'industria tessile impedisse di concludere l'istruttoria, che non fosse risolvibile con l'attribuzione di prescrizioni, e che questo costituisse motivo ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta relativamente all'operazione di recupero R3, limitatamente alla produzione di "End of waste reuse" (abiti non riutilizzabili troppo usurati o laceri) inviati post sanificazione a impianti di lavorazione tessuti, demandando pertanto al responsabile del procedimento l'inoltro della relativa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90;

Tenuto conto che durante la medesima seduta è emersa da parte di AUSL e Arpae-Servizio Territoriale la necessità di richiedere documentazione mancante e che Arpae SAC ha ritenuto opportuno che la documentazione mancante richiesta venisse inviata entro i medesimi termini previsti dall'art. 10-bis della L.m241/90 e s.m.i. per la presentazione di eventuali osservazioni;

Dato atto che con nota PG n. 175397 del 16.10.2023, tenuto conto degli esiti della seduta del 10.10.2023, è stata inoltrata alla ditta la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e la richiesta di documentazione mancante;

Considerata la nota acquisita da Arpae in data 24.10.2023 al PG n. 180759, con cui la ditta ha trasmesso le osservazioni in merito alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. e la documentazione mancante, dalle quali si evince che la **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** chiede essenzialmente quanto segue:

- a. la rinuncia alla richiesta di autorizzazione dell'operazione di recupero R3 preordinata alla produzione della tipologia di EoW definita "End of waste reuse" (abiti non riutilizzabili troppo usurati o laceri da inviare a impianti tessili) e conseguentemente lo stralcio di tale tipologia di EoW dal procedimento autorizzatorio in corso;
- b. di limitare la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'operazione R3 preordinata alla produzione della sola tipologia di EoW definita "End of waste rewear" (indumenti riutilizzabili post sanificazione per essere venduti come abbigliamento usato) e all'aumento della quantità massima dei rifiuti che potranno essere sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13);

Vista la nota PG n. 183423 del 27.10.2023, con cui è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il giorno 10.11.2023;

Dato atto che contestualmente è stata trasmessa ai componenti della Conferenza dei Servizi la documentazione in riscontro alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e smi, oltre alla ulteriore documentazione inviata dalla ditta;

Viste:

- la nota del 10.11.2023, acquisita al PG n. 191128, con la quale l'Azienda USL della Romagna, data l'impossibilità a partecipare alla Conferenza del 10.11.2023, ha espresso parere favorevole per quanto di specifica competenza nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i., precisando che:
"(...) il prodotto sanificante RUCO BAG AGP Battericida per Tessuti, oltre ad essere utilizzato secondo quanto prescritto in scheda di tecnica, deve essere detenuto in sicurezza in azienda rispettando quanto previsto nella stessa circa le modalità di deposito e che la dichiarata cartellonistica di pericolo inerente la presenza di mezzi in movimento sia integrata con apposita segnaletica orizzontale che distingue le aree e i percorsi pedonali da quelli riservati ai mezzi di carico e scarico."
- la nota del 10.11.2023, acquisita al PG n. 191169, con la quale il Comune di Cesena-Settore Governo del Territorio ha espresso parere favorevole in merito alla conformità edilizio-urbanistica;

Visti gli esiti della seduta del 10.11.2023, nella quale la Conferenza dei Servizi, avendo la ditta rinunciato alla operazione di recupero R3 sulla tipologia di EoW definita "End of waste reuse", ha ritenuto che non sussistessero più le condizioni per cui era stato comunicato il motivo ostativo alla ditta ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. ed ha pertanto espresso **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 comprensiva del parere favorevole ai sensi della L. 447/95 e dell'autorizzazione alla gestione rifiuti limitatamente all'esercizio dell'operazione R3 preordinata alla produzione della sola tipologia di EoW definita "End of waste rewear" (indumenti riutilizzabili post sanificazione per essere venduti come abbigliamento usato) e al richiesto aumento della quantità massima dei rifiuti che potranno essere sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto;

Dato atto che, nella medesima seduta, la Conferenza ha ritenuto altresì opportuno che la ditta trasmettesse prima della conclusione del procedimento la dichiarazione in materia di impatto acustico firmata dal tecnico competente, specificando meglio la dicitura "passaggio mezzi" al fine di rendere individuabile inequivocabilmente il numero di transiti previsti;

Acquisita al PG n. 193808 del 15.11.2023 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpaе resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 10.11.2023, comprensiva delle valutazioni ai sensi dell'art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla Delibera del Consiglio SNPA del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22;

Vista la nota PG n. 196204 del 20.11.2023, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 10.11.2023 è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Vista la nota, acquisita da Arpaе al PG n. 196623 del 14.11.2023, con cui la ditta ha trasmesso la dichiarazione in materia di impatto acustico firmata e rettificata secondo quanto richiesto durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 10.11.2023, nonché la procedura di applicazione del prodotto sanificante e la valutazione del rischio chimico;

Ritenuto pertanto opportuno modificare la prescrizione 1.e del Servizio Territoriale riportata nel verbale della seduta conclusiva della Conferenza, chiedendo esclusivamente la presentazione della scheda tecnica del prodotto sanificante in quanto la procedura di applicazione è stata già trasmessa;

Visti in particolare i seguenti **elaborati progettuali** a firma dei tecnici incaricati e/o del legale rappresentante:

Elaborati acquisiti al PG n. 26057 del 13.02.2023

- rapporto di prova n° 2300389.001 del 27/01/2023 relativo alla verifica della carica batterica su indumenti usati;

Elaborati acquisiti al PG n. 114544 del 30.06.2023 (da ripresentare modificati nel rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione)

- relazione tecnica - Rev. 2 del 29.06.2023;
- planimetria zone di deposito (carico e scarico) e viabilità - Rev. 2 del 14.06.2023;
- modello della dichiarazione di conformità - Rev. 2 del 14.06.2023;

Elaborati acquisiti al PG n. 180759 del 24.10.2023

- scheda di sicurezza prodotto sanificante, datata 28.03.2022

Elaborati acquisiti al PG n. 196623 del 14.11.2023

- dichiarazione in materia di impatto acustico, datata 16.10.2023;
- procedura di applicazione del prodotto sanificante e valutazione del rischio chimico, datata 23.10.2023;

Visto il “Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027”, approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12.07.2022;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'area oggetto di ampliamento è localizzata in area disponibile per la localizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il quale stabilisce che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame di seguito riportati:
 - a. materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - b. processi e tecniche di trattamento consentiti;
 - c. criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
 - d. requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
 - e. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Richiamate le linee guida SNPA n. 41/22, approvate con delibera n. 156/22, per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Visto che l'autorizzazione è finalizzata all'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto di rifiuti tessili non pericolosi, ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2. e 3, di seguito riportati:

- rifiuti classificati con codici EER 200110 disciplinati dalla tipologia 8.9 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche dei prodotti ottenuti, prevedendo ulteriori conformità a specifiche norme tecniche di settore;

Ritenuto che per i rifiuti in ingresso, i criteri di cui alle lettere a), b) e c) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, siano da ritenersi verificati in analogia alla tipologia 8.9 del D.M. 05.02.98 e che l'istruttoria svolta abbia individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;

Ritenuto pertanto che, ai fini delle verifiche necessarie al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, sussista il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e dei criteri dettagliati di cui al comma 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006;

Acquisito al PG n. 192994 del 14.11.2023 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.**;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 23.11.2023, **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** risulta iscritta, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 87 del 12.07.2022, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto congruo rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva di autorizzazione alla gestione rifiuti e del parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 10.11.2023;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Considerato che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede quanto segue:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per le operazioni di stoccaggio R13 l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €) per rifiuti non pericolosi;
- per le operazioni di recupero R3-R12 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia

finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Dato atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti a messa in riserva R13 presso l'impianto sarà pari a 54 t, e che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato all'operazione di recupero R3 sarà complessivamente pari a 1.100 t/anno;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a **€ 95.000,00** corrispondente alla somma delle seguenti voci:

- 54 t x 140,00 €/t = € 7.560,00 (da adeguarsi al minimo previsto pari a 20.000 € per l'operazione R13 sui rifiuti non pericolosi);
- 1.100 t x 12,00 €/t = € 13.200 (da adeguarsi al minimo previsto pari a 75.000 € per l'operazione R13 sui rifiuti non pericolosi);

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 14/2023, avente ad oggetto "*Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione*";
- la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC), successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 fino al 31.03.2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.**, con sede legale e impianto in Comune di **Cesena, Via Arenzano n. 107-133 e 139**, alla gestione dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti tessili non pericolosi nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo e negli Allegati A e A1 al presente atto;

2. **di dare atto** che la presente determina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, **ricomprende e sostituisce**:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A e Allegato A1);
 - parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
3. **di approvare** l'Allegato A e l'Allegato A1 alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. **di stabilire**, che **entro 30 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - a. revisione della Relazione tecnica dalla quale siano eliminati:
 - tutti i refusi;
 - i riferimenti alla pressatura degli End of Waste "Re-wear";
 - i riferimenti agli End of Waste che erano stati individuati come "Re-use" in fase di istanza di rilascio dell'autorizzazione ed in seguito stralciati; revisione della Planimetria dalla quale siano eliminati i riferimenti agli End of Waste che erano stati individuati come "Re-use";
 - b. scheda di omologa (Allegato 1 alla Relazione Tecnica);
 - c. procedura di campionamento degli End of Waste ai fini delle determinazioni analitiche di laboratorio;
 - d. scheda tecnica del prodotto sanificante, alla quale si fa riferimento nella procedura per quanto riguarda la diluizione;
 - e. modello della Dichiarazione di Conformità, dalla quale siano eliminati i riferimenti agli End of Waste che erano stati individuati come "Re-use", conforme a quanto previsto dalle prescrizioni degli Allegati A e A1 riservate alla stessa Dichiarazione;
5. **di stabilire**, richiamato il parere dell'Azienda USL della Romagna riportato in premessa, quanto segue:
 - a. il prodotto sanificante Battericida per Tessuti, oltre ad essere utilizzato secondo quanto prescritto in scheda tecnica, deve essere detenuto in sicurezza in azienda rispettando quanto previsto nella stessa circa le modalità di deposito;
 - b. la dichiarata cartellonistica di pericolo inerente alla presenza di mezzi in movimento dovrà essere integrata con apposita segnaletica orizzontale che distingua le aree e i percorsi pedonali da quelli riservati ai mezzi di carico e scarico;
6. **di stabilire** che, nel termine perentorio di **180 giorni** dalla data del presente atto, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 95.000,00**;
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del

- regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida. In ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti di cui al presente atto è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;
7. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata **in anni 10** dalla data del presente atto, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
8. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
9. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;

10. **di dare atto** che, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto, la determina di AUA adottata con DET-AMB-2021-3324 del 01/07/21 non sarà più efficace, in quanto sostituita dal presente atto, a decorrere dalla data della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 6 sopra riportato;
11. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
12. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
14. **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
15. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
16. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
17. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti*
*documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Cesena, Via Arenzano n. 107-133 e 139**.

L'impianto è costituito da un fabbricato in muratura dotato di pavimentazione industriale con superficie coperta di 1.398 mq, all'interno del quale vengono effettuate tutte le operazioni di gestione rifiuti, comprese le operazioni di carico e scarico. Il fabbricato è dotato di una corte esterna recintata, destinata esclusivamente a parcheggio dei mezzi, aree di manovra e deposito temporaneo dei rifiuti prodotti sotto una tettoia sul retro del capannone. Sul piazzale è presente un sistema di pesatura interrato sul quale transitano i mezzi in entrata e in uscita nel fabbricato.

L'attività di recupero rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti in ingresso al suddetto impianto, le operazioni di recupero, nonché i quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<i>EER</i>	<i>Elenco Europeo Rifiuti</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Quantitativo annuo R3-R13 (1/1 - 31/12)</i>	<i>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</i>
A	200110	abbigliamento	R13	5.900 t/anno	53 t
			R3	1.100 t/anno	
B	200111	prodotti tessili	R13	100 t/anno	1 t
Totale				7.100 t/anno	54 t

3. l'operazione di recupero R3 viene effettuata mediante le seguenti fasi:
 - a. selezione manuale su banchi di lavoro finalizzata ad individuare abiti e accessori integri pronti all'uso, privi di macchie e che non necessitano di interventi di riparazione;
 - b. suddivisione dei rifiuti per tipologia di indumento/accessorio o per stagionalità;
 - c. igienizzazione mediante prodotto chimico sanificante;
4. i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti di cui alla riga A della tabella sopra riportata cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono riportati nell'Allegato A1 al presente atto;
5. la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità indicate nell'Allegato A1 al presente atto per ciascun lotto di End of Waste e all'emissione della relativa Dichiarazione di Conformità;
6. presso l'impianto non possono essere avviati a recupero R3 quantitativi di rifiuti superiori a 5 t/giorno, in assenza di preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conformemente a quanto previsto dalla L.R. 4/18 e di

conseguente istanza di modifica della presente autorizzazione;

7. la compilazione del registro di carico e scarico, per ogni carico di rifiuti in ingresso in impianto, deve avvenire contestualmente alle operazioni di accettazione del carico. L'operazione di recupero relativa al movimento registrato deve essere univoca: R13 se il rifiuto viene messo in riserva, ovvero R3 se viene avviato immediatamente ad operazioni di recupero ai fini End of Waste;
8. deve essere tenuto un registro per i movimenti in ingresso con codice R13 ed un registro per i movimenti in ingresso con codice R3. Eventuali successivi passaggi interni all'impianto da un'operazione all'altra (R13 → R3) possono avvenire solo se coinvolgono l'intero quantitativo del movimento inizialmente registrato in R13;
9. i rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 possono essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio e pressatura senza possibilità di alcuna selezione o cernita;
10. i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
11. i rifiuti prodotti attraverso l'operazione di recupero R3, ovvero i capi d'abbigliamento (laceri, logori, sporchi, ecc.) giudicati non idonei per il riutilizzo come End of Waste Re-wear, devono essere gestiti nelle modalità del deposito temporaneo, con codice EER 191208 ed avviati ad impianti autorizzati;
12. i lotti di End of Waste sono definiti in maniera "temporale", uno per ogni mese solare dell'anno. Appartengono al medesimo lotto gli End of Waste prodotti dai rifiuti sottoposti ad igienizzazione dal primo all'ultimo giorno di un determinato mese solare;
13. per ogni lotto di rifiuto lavorato in R3 dovrà essere prelevato un campione rappresentativo da sottoporre alle determinazioni analitiche di laboratorio accreditato finalizzate a certificare le seguenti caratteristiche:
 - i. carica aerobica mesofila: $< 10^6/g$
 - ii. streptococchi fecali: $< 10^2/g$
 - iii. salmonelle: assenti su 20 g;
14. in caso di superamento dei suddetti valori analitici, il lotto di rifiuto sottoposto ad operazione R3 rimane sottoposto al regime giuridico dei rifiuti e deve essere gestito nelle modalità del deposito temporaneo con codice EER 191208 ed avviato ad impianti autorizzati;
15. i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, devono essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
16. I diversi lotti di EoW eventualmente detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
17. la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superi i 24 mesi, tali materiali devono essere gestiti nelle modalità del deposito temporaneo con codice EER 191208 ed avviati ad impianti autorizzati;

18. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati viene assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati ovvero di personale interno adeguatamente formato, secondo l'apposita procedura predisposta dalla Ditta.

Il prelievo è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal laboratorio incaricato esterno certificato ovvero di personale interno adeguatamente formato. Il produttore conserva per 2 anni i campioni di EoW prelevati;

19. La Dichiarazione di conformità deve contenere tutti gli elementi di seguito indicati:

- a. ragione sociale del produttore
- b. indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto: "capi d'abbigliamento usati "Re-wear";
- c. uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto: "utilizzo diretto in cicli di consumo";
- d. indicazione del numero del lotto di riferimento: "mese/anno";
- e. quantificazione del lotto di riferimento (peso) in kg;
- f. riferimento del rapporto analitico di prova per il rispetto degli standard tecnici;

20. alla Dichiarazione di Conformità devono essere allegati:

- a. il verbale di campionamento suddetto;
- b. il rapporto analitico emesso da un laboratorio certificato relativo al lotto di riferimento;
- c. l'elenco dei FIR dei rifiuti lavorati per la costituzione del lotto EoW;

21. il produttore conserva per almeno 5 anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità con gli allegati, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità deve essere consegnata anche al primo cessionario (inviata preliminarmente oppure allegata al primo conferimento). Il numero di riferimento della Dichiarazione di Conformità deve essere sempre riportato su tutti i documenti di trasporto del relativo lotto di EoW;

22. nel piazzale esterno non possono essere svolte attività di gestione rifiuti né di deposito di end of waste;

23. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;

24. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno annuali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpa, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;

25. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;

26. la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative;

27. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei

seguenti criteri generali:

- a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
- b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite allo stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- c) qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte Quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.